

STATUTO

PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
FR VIA ARARSA 49 INT.1
Numero REA: FR - 160623
Codice fiscale: 02552500601
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO n. 76839 RACCOLTA n. 23941

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Art 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Alla Società si applicano le norme previste dal titolo VI del Codice Civile, nonché le disposizioni sulle Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili.

1.2 Qualora la Cooperativa dovesse rientrare nei limiti previsti dall'art. 2519 del Cod. Civ. in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, ossia:

- il numero dei soci fosse inferiore a 20;

- l'attivo dello stato patrimoniale fosse inferiore a un milione di Euro;

l'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare l'adeguamento dello Statuto alla normativa in tema di Società per Azioni, in quanto compatibile.

Art 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano.

L'indirizzo esatto (Via, numero civico e codice di avviamento postale) verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. La decisione circa il trasferimento della sede legale in Comune diverso è invece di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art 3 - Scopo

Lo scopo della Cooperativa è quello di migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri soci, realizzando un'organizzazione comune.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria (ex art. 2521 u.c. del cod. civile).

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione

dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci al fine di:

- Integrare nel mondo del lavoro i giovani, offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali;
- Offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore;
- valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione;
- costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità;
- adoperarsi, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale, efficiente e responsabile;

5 di 52

	e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di immigrati, rifugiati o comunque privi di dimora;	
	12) promuovere e gestire attività inerenti all'agricoltura;	
	13) creare, condurre e/o gestire aziende ed attività agrituristiche e agricole;	
	14) coltivare fondi agricoli, trasformare i relativi prodotti e curarne la vendita sia all'ingrosso che al minuto, ed in particolare:	
	a) coltivare e raccogliere erbe e piante officinali;	
	b) sviluppare tutte le attività di agricoltura biologica ed eco-compatibile;	
	c) realizzare e condurre allevamenti di bovini, ivi compresa la specie bufalina, di ovini, di caprini, di suini, di animali avicoli, nonché di selvaggina;	
	d) macellare e lavorare le carni relative agli animali ed alle specie allevate, la loro vendita sia all'ingrosso che al minuto;	
	14) realizzare e gestire un forno per la produzione di pane, dolci e affini; curare la vendita di tali prodotti, sia all'ingrosso che al minuto;	
	15) realizzare laboratori artigianali per la produzione di costumi popolari, di civiltà rurale, curarne la vendita all'ingrosso e al dettaglio;	
	16) creare e/o gestire laboratori artigianali di falegnameria, pelletteria, serigrafia, ceramica, fotografia, sia in proprietà che in affitto;	
	17) promuovere attività inerenti beni culturali;	
	18) promuovere attività del turismo, dello sport e della cultura, ivi compresa la gestione di sale cinematografiche e teatri;	
	19) favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di uffici informativi turistici, campeggi, ostelli, villaggi turistici, agriturismi, re-	

7 di 52

	sociale;	
	32) promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare;	
	33) promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di telesoccorso, teleassistenza e call-center;	
	34) creare, sviluppare, gestire centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri diurni, comunità alloggio, case-famiglie, gruppi - appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie- assistenziali, nonché centri sportivi, palestre;	
	35) creare e gestire studi professionali per terapie riabilitative;	
	36) promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi educativi e di animazione per bambini e per adolescenti;	
	37) promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di assistenza specialistica nelle scuole per disabili;	
	38) promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi rivolti alla persona ed alla famiglia, effettuati con personale qualificato, ivi compresi servizi di orientamento e formazione scolastica, di doposcuola, inteso non solo come recupero formativo e scolastico, ma come sostegno nella crescita;	
	39) gestire biblioteche pubbliche e/o private, anche settoriali;	
	40) promuovere, progettare, realizzare e gestire asili nido, scuole per l'infanzia e attività legate alle "tate familiari";	
	41) promuovere e realizzare attività artistiche, di animazione e ricreative, corsi di musica, canto e ballo, attraverso la realizzazione e gestione di ludoteche e/o centri di aggregazione per bambini, adolescenti e adulti;	
	42) promuovere, progettare, gestire colonie estive e/o campi estivi, anche rea-	

	lizzati per l'apprendimento della lingua straniera);	
	43) promuovere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;	
	44) sostenere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	45) sostenere attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;	
	46) promuovere, sviluppare e gestire qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.	
	A questo scopo saranno privilegiate quelle attività più facilmente realizzabili con le competenze e le abilità delle persone in inserimento, cercando di promuovere, attraverso il lavoro, la loro piena realizzazione.	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assi-	

stenza ricreativa, e mutualistica in genere, a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

Art 4 - Durata

4.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata oltre il termine innanzi fissato o sciolta prima della sua scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento, ove la Cooperativa avesse contratto mutui per la costruzione di case, non potrà avvenire prima dell'estinzione o frazionamento degli stessi.

4.2 In caso di proroga della durata, spetta al socio dissenziente il diritto di recesso, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'art. 2532 del Cod. Civ.

Art 5 - Capitale sociale

5.1 Il Capitale sociale della Cooperativa è variabile. Esso è costituito dai conferimenti effettuati dai soci ordinari cooperatori.

5.2 I conferimenti possono effettuarsi in denaro ovvero mediante conferimen-

to di beni in natura o di crediti. Non possono costituire oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

5.3 La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate nel modo seguente:

- almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini da stabilirsi a cura dell'organo amministrativo.

Tale disposizione si applica altresì agli aumenti delle quote sociali sottoscritti dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

5.4 La Cooperativa può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e segg. del Cod. Civ.

In questo caso, l'eventuale esclusione o limitazione dell'esercizio del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

5.5 Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 2545 quinquies Cod. Civ. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art 6 - Quote

6.1 Il Capitale sociale è rappresentato da quote.

Ove la Società sia regolata dalle norme sulle Società per Azioni, non verranno emesse azioni in quanto è in facoltà della Cooperativa l'utilizzazione di diverse tecniche rappresentative del Capitale, come previsto dall'art. 2346 del Cod. Civ., richiamato dall'art. 2525 in tema di Cooperative.

Il valore nominale di ogni quota non può essere:

	- inferiore a Euro 25,00 (venticinque);	
	- superiore a Euro 500,00 (cinquecento).	
	6.2 Le quote sono nominative ed indivisibili. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome e non è frazionabile.	
	6.3 Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533.	
	6.4 Nessun socio può detenere quote del valore nominale complessivo superiore a Euro 100.000,00 (centomila).	
	Tale limite non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	6.5 Nel caso in cui i soci della Cooperativa fossero più di cinquecento, nessun socio potrà detenere quote del valore nominale complessivo superiore al 2% (due per cento) del Capitale Sociale.	
	Le quote eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art. 2545-ter.	
	Tale limite non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	Art 7 - Trasferimento partecipazioni	
	Le partecipazioni sociali non possono essere trasferite né sottoposte a pegno o	

vincoli di qualsiasi natura. Per effetto del presente divieto di cessione, è in facoltà del socio di recedere dalla Cooperativa ex art. 2530 ultimo comma del Cod. Civ. Il diritto di recesso potrà essere effettuato:

- con un preavviso di novanta giorni;
- non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

Art 8 - Patrimonio

8.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale;
- b) da donazioni e lasciti da chiunque effettuate;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati;
- e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni e di eventuali altri Enti pubblici.

8.2 Ai sensi dell'art. 2518 del Cod. Civ., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col suo patrimonio.

8.3 Il patrimonio deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento dello scopo. Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti di cui in appresso, nonchè dai redditi patri-

moniali della Cooperativa stessa.

Art 9 - Strumenti finanziari

9.1 Ai sensi dell'art. 2526 del Cod. Civ., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi. Possono essere emessi strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il Capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Cod. Civ.

9.2 L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

9.3 Gli strumenti finanziari possono essere rappresentati, secondo quanto stabilirà l'Assemblea in sede di emissione:

- da titoli di credito nominativi o al portatore;
- da certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione.

9.4 La delibera di emissione stabilisce:

- quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto;
- le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

9.5 Ai possessori degli strumenti finanziari è attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbl-

go di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla Società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi, egli può inoltre essere dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea dei soci ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. Ai possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco, ove esista l'organo di controllo pluripersonale. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

La nomina del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari, così come la sua revoca o sostituzione, è automaticamente all'ordine del giorno quando all'ordine del giorno dell'Assemblea sia posta la nomina, la revoca o la sostituzione di uno o più membri dell'organo collegiale di cui faccia parte il rappresentante dei possessori di strumenti finanziari. Per la nomina, la revoca e la sostituzione del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'Assemblea.

Per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi, fermo restando che ciascuno strumento finanziario ha diritto ad un voto. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

9.6 Nel caso in cui la Cooperativa sia regolata dalle norme dettate in materia di Società a Responsabilità limitata, la sottoscrizione degli strumenti finanzia-

ri è riservata solo ad investitori qualificati.

9.7 Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

Art 10 - Soci (requisiti per l'ammissione)

10.1 Il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre) ovvero a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

10.2 Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche con capacità di agire (di qualunque sesso e cittadinanza, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente per le condizioni di reciprocità) aventi i requisiti coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori relativi all'oggetto della Cooperativa e che siano in grado di partecipare direttamente ai lavori della cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale;
- le persone giuridiche.

Nel caso in cui la Cooperativa realizzi iniziative edilizie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 1962 e n. 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, i soci dovranno avere anche i requisiti previsti da dette Leggi.

10.3 Ai sensi dell'art. 2527 del Cod. Civ., non può comunque diventare socio della Cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa stessa.

10.4 E' prevista la possibilità che alcuni soci cooperatori vengano ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Spetta all'Assemblea la decisione circa:

- la determinazione delle categorie speciali;
- l'ammissione dei soci a tali categorie;
- la determinazione dei diritti ed obblighi.

10.5 I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del Capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art 11 - Procedura di ammissione

11.1 Chi desidera diventare socio della Cooperativa deve presentare all'organo amministrativo presso la sede legale una domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:

	- se persona fisica:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, stato civile (se coniugato, anche il regime patrimoniale), numero di telefono (fisso e/o cellulare) ed eventuale indirizzo e-mail;	
	- se persona giuridica:	
	b) ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, codice fiscale e numeri di iscrizione al competente Registro Imprese, giustificazione dei poteri del richiedente nella Società per la quale lo stesso chiede l'ammissione alla Cooperativa;	
	c) l'attività svolta e le competenze di cui si è in possesso;	
	d) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;	
	e) l'ammontare delle quote che s'impegna a sottoscrivere;	
	f) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto della Cooperativa;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale;	
	h) l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello Statuto, dell'atto costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa.	
	11.2 L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di:	
	- accoglimento, che verrà comunicato al richiedente a mezzo lettera raccomandata AR ed annotato nel libro soci;	

- rigetto motivato che, entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato unitamente alla motivazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata AR.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ex art. 2528 ultimo comma del Cod. Civ.

L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.3 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i seguenti versamenti:

a) l'importo relativo alla o alle quote sociali sottoscritte;

b) l'importo relativo al diritto di adesione;

c) l'importo del contributo annuale;

d) il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il diritto di adesione non è mai rimborsabile.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello Statuto.

11.4 Oltre ai soci cooperatori, possono aderire alla Cooperativa i soci finanziatori (sia persone fisiche che giuridiche) che abbiano sottoscritto strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Art 12 - Obblighi e diritti dei soci

12.1 I soci sono obbligati a:

- a) versare l'importo relativo al diritto di adesione;
- b) versare l'importo delle quote sottoscritte;
- c) versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- d) versare annualmente l'importo del contributo;
- h) concorrere per il raggiungimento dello scopo sociale;
- i) osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, se deliberato, nonché le delibere legalmente adottate dall'Assemblea o dall'organo amministrativo;
- l) svolgere la loro attività nella Cooperativa coerentemente allo scopo mutualistico;
- m) pagare puntualmente i canoni relativi alle case loro assegnate in locazione e le spese di gestione;
- n) non apportare varianti e modificazioni alle unità immobiliari ad essi assegnate, se non dietro autorizzazione dell'organo amministrativo;
- o) uniformarsi, nella conservazione ed alienazione dell'alloggio ottenuto dalla Cooperativa, alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

12.2 Il socio moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti.

Trascorsi sessanta giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso potrà essere escluso dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 2533 del Cod. Civ.

In ogni caso, i ritardati pagamenti saranno gravati di interessi nella misura

stabilita dall'Assemblea con apposito Regolamento.

12.3 Come previsto dall'art. 2545 bis del Cod. Civ., oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del Cod. Civ., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art 13 - Perdita della qualità di socio

13.1 La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Essa deve essere annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Art 14 - Morte del socio

14.1 In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

14.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dallo Statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione in conformità allo Statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità previste in materia di ammissione di nuovi soci dallo Statuto.

In caso di diniego, sono consentite le stesse facoltà ivi previste.

14.3 Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta o la

relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione.

14.4 Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti soggettivi ed abbiano ottemperato a quanto sopra indicato), gli stessi, contestualmente al subentro nella Cooperativa, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la Cooperativa e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione stessa (ivi compresi i ristorni), fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi e legatari) non possono in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

In mancanza di tale designazione, si applicheranno i commi 2 e 3 dell'art. 2347 del Cod. Civ.

Art 15 - Recesso

15.1 Il recesso è consentito al socio cooperatore:

- a) nei casi previsti dalla Legge;
- b) che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- c) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- d) nel caso in cui la durata della Cooperativa sia indeterminata.

E' vietato il recesso parziale.

15.2 La dichiarazione di recesso va fatta per iscritto con lettera raccomandata AR da inviarsi all'organo amministrativo. Entro sessanta giorni dal ricevimento, l'organo amministrativo deve pronunciarsi in ordine all'accettazione ovvero il rigetto della domanda. Entro i successivi sessanta giorni, l'organo

amministrativo deve comunicare al socio recedente, sempre con lettera raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso, il socio cui è stato comunicato il rigetto può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale:

- dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa:

- con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla stessa;

- con la chiusura dell'esercizio successivo, se comunicato dopo.

15.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione della partecipazione.

Art 16 - Esclusione

16.1 L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

a) in caso di mancato pagamento delle quote ex art. 2531 Cod. Civ.;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dalle delibere dell'Assemblea legalmente prese, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

d) nei casi previsti dall'art. 2286;

e) nei casi previsti dell'art. 2288 primo comma.

f) disponga dei locali con destinazione diversa da quella consentita;

g) negli altri casi previsti dalla Legge.

16.2 Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16.3 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della stessa da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Art 17 - Liquidazione della partecipazione agli eredi del socio defunto, al socio receduto o escluso

17.1 La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il decesso, il recesso e l'esclusione del socio.

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (se non provvisti dei requisiti per far parte della Cooperativa) hanno diritto:

- al rimborso del valore nominale della partecipazione liberata (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale);
- al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies terzo comma.

17.3 La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata. Nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio deve procedersi alla liquidazione.

Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies del Cod. Civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, verrà corrisposto in più rate entro tre anni.

17.4 Il recesso e l'esclusione del socio prima dell'assegnazione definitiva

dell'alloggio fa perdere al socio diritto di godimento dell'alloggio e la Cooperativa potrà rescindere i relativi contratti.

17.5 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale.

In tal caso, le somme relative alla liquidazione non corrisposta per effetto della prescrizione vengono portate al fondo di riserva legale.

Art 18 - Responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio deceduto

18.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

Art 19 - Domicilio dei soci

19.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

19.2 Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis

causa). S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;

- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;

- l'indirizzo di posta elettronica;

- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purchè dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

Art 20 - Assemblea (convocazione)

20.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di Legge.

20.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede, purchè in Italia.

20.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci (in caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro soci).

20.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in

cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Il giorno della seconda convocazione non potrà essere lo stesso di quello fissato per la prima. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

20.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo ove esistente. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo ove esistente, non presenti.

20.6 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Cod. Civ., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

20.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato al massimo fino a centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

Art 21 - Diritto di intervento - deleghe

21.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea

stessa risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

21.2 Nel caso che il Capitale sia rappresentato da azioni, per partecipare alle Assemblee non è necessario il preventivo deposito delle stesse né degli strumenti finanziari (se emessi).

21.3 Sono ammesse le deleghe, nei limiti e con le modalità previsti dagli artt. 2539 e 2372 del Cod. Civ.

La delega può essere conferita soltanto ad altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Il possessore di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, anche non socio.

21.4 Ai soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse è riconosciuto, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, anche un voto per ogni cinque punti percentuali (o frazione di cinque punti, qualora non si raggiunga detta percentuale) dei beni e/o servizi prodotti dalla Cooperativa ed utilizzati dalle rispettive imprese dei soci, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In ogni caso, i soci cooperatori muniti di voto plurimo ai sensi del comma precedente, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale.

Qualora superino detto tetto, il voto plurimo viene ridotto al massimo indica-

to. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola Assemblea generale. Nel caso in cui superino detto terzo, il loro voto plurimo viene proporzionalmente ridotto sino al terzo.

Art 22 - Voto per corrispondenza

22.1 Ai sensi degli artt. 2538 e 2370 ultima parte del Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza e con altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

22.2 Tale tipo di votazione avverrà secondo le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere:

- A) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- B) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- C) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
- D) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla Cooperativa in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della Cooperativa, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle quote o azioni posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La Cooperativa rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di

convocazione dell'Assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta. La Società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'Assemblea da colui che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla Società entro le tre ore precedenti l'Assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa Assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'Assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste, si ritengono come non pervenute e pertanto non sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori la propria volontà scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto formulate dall'organo amministrativo o da altro avente diritto. Nelle ipotesi previste dal precedente comma, la Cooperativa dovrà comunicare a tutti i soci ed altri aventi diritto che hanno espresso il voto per corrispondenza il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte all'Assemblea entro un giorno mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. I soci ed altri aventi diritto che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza potranno far pervenire alla Società la propria manifestazione di volontà entro i successivi due giorni, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza, si presumerà che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, le proposte di delibera s'intenderanno approvate o respinte ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte degli azionisti presenti all'Assemblea. In caso contrario, le proposte di delibera s'intendono approvate o respinte ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto, entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza. Di tali esiti si darà atto in apposito verbale di proclamazione dei risultati definitivi della votazione, da iscriversi e pubblicarsi a termini di legge unitamente al verbale assembleare.

Art 23 - Diritto di voto

23.1 Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore il valore della quota posseduta.

Art 24 - Svolgimento

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

24.2 L'Assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario e occorrendo uno o più scrutatori (anche non soci).

24.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4 Il voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata di mano o per iscritto. E' vietato il voto segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

24.5 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-

statare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

25.1 In prima convocazione:

a) l'Assemblea ordinaria:

- è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

b) l'Assemblea straordinaria:

- è regolarmente costituita e delibera validamente con l'intervento e il voto favorevole di più della metà dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

25.2 In seconda convocazione:

a) l'Assemblea ordinaria (che delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima):

- è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto;

- delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

b) l'Assemblea straordinaria (che delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima):

- è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;

- delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

25.3 Con apposita Assemblea straordinaria modificativa dello Statuto, detti quorum potranno essere elevati, fatta eccezione per l'Assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto dell'art. 2369 del Cod. Civ.

Art 26 - Impugnazione delle delibere

26.1 L'impugnazione delle delibere dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante quote o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 del Cod. Civ. (5%).

Art 27 - Competenze dell'Assemblea

27.1 L'Assemblea ordinaria delibera:

1) sull'approvazione del bilancio;

2) sulla nomina e revoca gli Amministratori; sulla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale (quando previsto) e (quando previsto) del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

3) sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

4) sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

5) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

6) sull'emissione di obbligazioni non convertibili;

7) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

27.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modificazioni dello Statuto;

2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

3) sull'emissione degli strumenti finanziari;

4) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Art 28 - Assemblee separate

28.1 E' espressamente previsto che per particolari materie ed anche in presenza di particolari categorie di soci si svolgano Assemblee separate, una per ogni provincia in cui si trovino sedi secondarie o unità locali. Le materie e le particolari categorie dei soci per cui potranno tenersi le Assemblee separate verranno determinate nei Regolamenti che verranno predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea generale in conformità al presente statuto.

28.2 Dovranno in ogni caso tenersi Assemblee separate, ai sensi dell'art. 2540 del Cod. Civ., qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province ovvero se abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche.

28.3 Ogni Assemblea separata deve convocarsi (nei modi e nei termini previsti per l'Assemblea generale) almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea generale. Esse dovranno essere convocate presso le sedi secondarie, le unità locali o altrove, purchè nel territorio della provincia ove si

trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della Cooperativa. Tutte le norme di cui sopra relative all'Assemblea generale s'intendono estese alle Assemblee separate.

28.4 L'Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale quando coincidono con le speciali materie ad essa demandate e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipino all'Assemblea generale che i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa nell'Assemblea separata. I delegati di maggioranza devono, nell'Assemblea generale, votare secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea separata.

Tutti i delegati debbono essere soci.

28.5 All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

28.6 Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impuginate.

Art 29 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

29.1 Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera ex art. 2541 del Cod. Civ.:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che

pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del Cod. Civ.;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

29.2 L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di:

- esaminare i libri di cui all'art. 2421 numeri 1 e 3 del Cod. Civ. e di ottenere estratti;

- assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art 30 - Amministrazione e controllo disposizione generale

30.1 Applicandosi alla Cooperativa le disposizioni sulle Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili, le norme relative all'amministrazione e il controllo sono quelle previste dal Codice Civile in materia di Società a Responsabilità Limitata.

30.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2543 del Cod. Civ. (e dovrà essere effettuata senza indugio dall'Assemblea), qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 ossia:

- se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Società a Responsabilità Limitata;

- se vengono superati i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Cod. Civ.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere un terzo dei componenti del Collegio Sindacale. Nel caso in cui vengano meno le cause che rendono obbligatoria l'esistenza del Collegio Sindacale, tutti i componenti dello stesso decadono dall'incarico con effetto immediato dalla data dell'Assemblea che ne accerta l'inesistenza. E' comunque in facoltà dell'Assemblea mantenere in carica l'organo di controllo fino alla naturale scadenza ed eventualmente anche riconfermarlo.

Art 31 - Amministrazione

31.1 La Società è amministrata:

- da un Consiglio di Amministrazione.

Organo di vigilanza, ove esistente, è il Collegio Sindacale.

31.2 Gli amministratori possono non essere soci. Durano in carica per il periodo (comunque non superiore a tre esercizi) stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

31.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea. Può inoltre nominare uno o più

vice presidenti e un segretario, anche in via permanente e anche estraneo al Consiglio stesso.

31.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica ove esistenti.

31.5 Il Consiglio di Amministrazione:

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri;
- delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

32.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti. Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

31.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

31.8 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Cod. Civ..

31.9 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso. L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o anche da uno solo di essi.

Art 32 - Poteri di gestione

32.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti (ivi compreso il Presidente), ovvero a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sessanta giorni.

32.3 Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due a un massimo di cinque membri. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione (se nominato) o altrimenti un membro designato dal Presidente. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni

tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

32.4 Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art 33 - Rappresentanza

33.1 Ai sensi dell'art. 2384 del Cod. Civ., la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.

Sempre nella delibera di nomina potranno essere stabilite eventuali limitazioni per tali organi del loro potere di rappresentanza, che devono essere pubblicate al Registro delle Imprese per la conoscenza dei terzi.

33.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art 34 - Cessazione e sostituzione

34.1 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove esistente. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato
ricostituito.

La cessazione degli Amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve esse-
re iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese.

34.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindaca-
le, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministra-
tori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assem-
blea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché
provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi
del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro
nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la
nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio
Sindacale, ove esistente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-
ria amministrazione.

Art 35 - Compensi

35.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389
del Cod. Civ. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle for-
me reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi

alla cessazione del mandato.

Art 36 - Responsabilità

36.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del DLGS 18 dicembre 1997 n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3 del DLGS 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari investiti della controversia si saranno pronunziati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

36.2 Quando l'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa con delibera dell'Assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con delibera assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

Art 37 - Collegio sindacale

37.1 Il Collegio Sindacale, ove esistente, si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea in occasione della nomina del Collegio stesso. Non possono essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Cod. Civ.

37.2 I Sindaci sono nominati dai soci in Assemblea. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

37.3 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera dell'Assemblea da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale sociale. La delibera deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

37.4 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

37.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

37.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Cod. Civ. e inoltre esercita il controllo contabile.

In relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Cod. Civ.

37.7 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

37.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 del Cod. Civ.

Art 38 - Controllo contabile (ove obbligatorio)

38.1 Il controllo contabile sulla Cooperativa è esercitato alternativamente (a seconda di quanto delibera in merito l'Assemblea):

- a) dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- b) da un Revisore Contabile;
- c) da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero

della Giustizia;

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di Cooperative.

38.2 L'incarico viene conferito dall'Assemblea, che determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

38.3 L'organo cui è attribuito il controllo contabile svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Cod. Civ.

Art 39 - Esercizi sociali e bilancio

39.1 L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio e dell'inventario.

39.2 In sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2545 del Cod. Civ., l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale ove esistente indicheranno nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 del Cod. Civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art 40 - Utili

40.1 Gli utili netti annuali della Cooperativa saranno ripartiti, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 2514 e 2545 quinquies del Cod. Civ., nella maniera che segue:

a) non meno del 20% (venti per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria;

b) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, qualun-

que sia l'ammontare di questa;

c) un quota pari al 3% (tre per cento), al netto delle riserve obbligatorie, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;

d) la rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea secondo le modalità deliberate da essa o dall'organo amministrativo in caso di delega della prima.

40.2 Rimane comunque in facoltà dell'Assemblea stabilire che la rimanenza venga assegnata ad altre riserve o fondi, compresi quelli indivisibili. Al capitale sociale non sarà devoluto alcun utile.

Art 41 - Ristorni

41.1 L'Assemblea determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

41.2 L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art 42 - Dividendi - Riserve - Remunerazione strumenti finanziari

Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

42.1 E' vietato alla Cooperativa:

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire riserve fra i soci cooperatori;

42.2 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art 43 - Regolamenti

43.1 I rapporti tra la Cooperativa e i soci nonché il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potranno essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

Detti regolamenti devono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

43.2 In tali Regolamenti potranno essere stabiliti:

- i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati;
- l'ordinamento, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti;
- ogni altra regola utile per il funzionamento della Cooperativa.

Art 44 - Iscrizione ad albi speciali

44.1 L'organo amministrativo curerà:

- l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria;
- l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto;
- ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente.

Art 45 - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

45.1 La Cooperativa perde la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente

quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del Cod. Civ. ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514.

45.2 In tal caso, gli amministratori (sentito il parere del revisore esterno, ove presente) devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una Società di revisione.

Art 46 - Trasformazione

46.1 Solo nel caso il cui perda la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente l'Assemblea, col voto favorevole di almeno la metà dei soci, potrà deliberare la trasformazione in una Società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII o in Consorzio. Se i soci sono meno di cinquanta, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi.

46.2 La delibera di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.3 Alla proposta di delibera di trasformazione gli amministratori devono allegare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Cooperativa attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

Art 47 - Scioglimento

47.1 La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dall'art. 2545 duodecies del Cod. Civ. In caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi motivo,

l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 del Cod. Civ.

47.2 A seguito dello scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione costituiti dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento Cooperativo.

Le clausole mutualistiche sopra riportate sono inderogabili.

47.3 In caso di insolvenza della Cooperativa, l'Autorità Governativa alla quale spetta il controllo sulla società disporrà la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies 1 comma del Cod. Civ.

Art 48 - Clausola compromissoria

48.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città nel cui ambito ha sede la Cooperativa.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

48.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

48.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

48.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

48.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art 49 - Disposizione generale

49.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni delle norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia di Società Cooperative e, in quanto compatibili, in materia di Società a Responsabilità Limitata.

F.TO: TANIA SCAPPATICCI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IN CORSO DI REGISTRAZIONE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO